

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg

Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)

(b.u. 16 marzo 2010, n. 11)

Art. 1 *Oggetto e definizioni*

1. In attuazione dei seguenti articoli della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), questo regolamento disciplina:

- a) l'organizzazione e il funzionamento dei parchi naturali provinciali secondo quanto previsto dall'articolo 42, comma 1;
- b) l'elenco di idonei all'attività di direttore di parco, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d);
- c) i casi, i criteri e le modalità di indennizzo, per l'imposizione di vincoli finalizzati alla conservazione degli elementi floristici, faunistici, paesaggistici e, in genere, naturali e culturali, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera e);
- d) i criteri per gli interventi riqualificativi, di recupero e di miglioramento, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera g);
- e) le procedure per l'adozione, l'aggiornamento e la durata del piano del parco, ai sensi dell'articolo 43, comma 8;
- f) i casi e le modalità per la tabellazione dei confini dei parchi e delle relative riserve, ai sensi dell'articolo 44, comma 6.

2. Nel prosieguo di questo regolamento:

- a) la legge provinciale n. 11 del 2007 è indicata come "legge provinciale";
- b) con il termine "ente parco" sono indicati gli enti di gestione del parco naturale;
- c) con il termine "parco" sono indicate le aree definite dall'articolo 34, comma 1, lettera b) della legge provinciale.

Titolo I *L'organizzazione dell'ente parco*

Capo I *Gli organi dell'ente parco*

Art. 2 *Organi di gestione dell'ente parco*

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge provinciale sono organi di gestione dell'ente parco:

- a) il comitato di gestione;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il presidente;

- d) il direttore;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da altri articoli di questo regolamento, per la validità delle sedute del comitato di gestione e della giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato di gestione e la giunta esecutiva deliberano a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Sezione I *Il comitato di gestione*

Art. 3 *Composizione del comitato di gestione*

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a), della legge provinciale, il comitato di gestione è composto da:

- a) un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel parco; il numero dei membri è elevato a due se il territorio comunale compreso nel parco supera i 2.500 ettari, a tre se supera i 5.000 ettari; in questi casi un membro rappresenta le minoranze consiliari;
- b) un membro in rappresentanza di ciascun comune non ricadente nel parco che sia proprietario di almeno 140 ettari di terreni compresi nel parco;
- c) un membro in rappresentanza dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, nel caso in cui il parco interessi territori rientranti nelle foreste demaniali provinciali;
- d) i dirigenti delle strutture provinciali di secondo livello competenti in materia di conservazione della natura, foreste e fauna, aziende agricole, urbanistica e tutela del paesaggio;
- e) due membri designati dalle Regole di Spinale e Manez e un membro designato dalla Magnifica Comunità di Fiemme per ciascun ente parco che interessa i rispettivi territori;
- f) due membri in rappresentanza, ciascuno, rispettivamente del Museo Tridentino di Scienze naturali e della Fondazione Mach;
- g) un membro in rappresentanza della Società degli alpinisti tridentini (SAT);
- h) due membri designati a maggioranza dalle associazioni protezionistiche che costituiscono articolazioni provinciali di associazioni nazionali, aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- i) un membro designato dalle associazioni più rappresentative delle associazioni agricole e dei coltivatori diretti;
- j) un membro designato a maggioranza dalle aziende per il turismo territorialmente interessate;
- k) un membro designato dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori;
- l) un membro designato dall'associazione dei cacciatori più rappresentativa della provincia di Trento e un membro designato, congiuntamente, dalle associazioni o società di pescatori sportivi locali concessionarie di diritti di pesca sulle acque ricadenti nel parco;
- m) un membro in rappresentanza di ciascuna comunità ricadente nel parco;
- n) tre rappresentanti delle amministrazioni separate dei beni di uso civico presenti nel parco.

2. Per ciascuno dei membri titolari previsti dal comma 1, gli enti e le associazioni ivi indicati designano rispettivamente un proprio membro supplente.

3. I membri supplenti partecipano alle sedute del comitato di gestione solo in caso di assenza del rispettivo membro titolare.

Art. 4

Costituzione del comitato di gestione

1. La Giunta provinciale provvede alla nomina dei membri, titolari e supplenti, del comitato di gestione entro il termine di quattro mesi dalla data di svolgimento di ciascun turno generale delle elezioni comunali. A tal fine gli enti e gli altri soggetti previsti dall'articolo 3 provvedono alle designazioni di rispettiva competenza entro il termine di tre mesi dalla medesima data e ne danno comunicazione alla Giunta provinciale. In mancanza di designazione da parte di uno o più degli enti e dei soggetti aventi diritto, la Giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalle designazioni che non siano pervenute in tempo utile e il comitato di gestione è validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2. E' fatta salva la successiva integrazione del comitato di gestione sulla scorta delle designazioni pervenute oltre detto termine.

2. I termini previsti dal comma 1 si applicano anche nel caso di sostituzione di uno o più membri del comitato di gestione revocati, destituiti o cessati dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato.

3. Fatti salvi i casi previsti dal comma 2, i membri del comitato di gestione durano in carica fino alla nomina da parte della Giunta provinciale del nuovo comitato di gestione ai sensi del comma 1; i membri della giunta esecutiva e il presidente restano in carica fino alla nomina da parte del nuovo comitato di gestione.

Art. 5

Funzioni del comitato di gestione

1. Il comitato di gestione determina gli indirizzi politico-amministrativi, adotta gli atti fondamentali di programmazione e di organizzazione dell'ente parco e ne controlla l'attuazione.

2. Spetta al comitato di gestione:

- a) eleggere e revocare il presidente dell'ente parco, che presiede sia il comitato di gestione sia la giunta esecutiva;
- b) eleggere i componenti titolari e supplenti della giunta esecutiva, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 7;
- c) eleggere, tra i membri della giunta esecutiva, il vicepresidente dell'ente parco, che funge da vicepresidente del comitato di gestione e della giunta esecutiva;
- d) designare un componente del collegio dei revisori dei conti;
- e) adottare gli atti generali di competenza dell'ente parco nonché i regolamenti, compreso quello di organizzazione delle strutture e del personale, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale;
- f) approvare gli atti d'indirizzo e le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni dell'ente parco;
- g) approvare il documento preliminare previsto dall'articolo 27;
- h) adottare il piano del parco, secondo quanto disposto dall'articolo 43 della legge provinciale;
- i) adottare il programma pluriennale e il programma annuale di gestione;

- j) adottare il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il conto consuntivo dell'ente parco, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale;
- k) approvare le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;
- l) autorizzare gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, le concessioni di opere e/o servizi, che non siano espressamente previsti in precedenti atti fondamentali dello stesso comitato;
- m) individuare ed autorizzare la realizzazione delle opere pubbliche in deroga alle disposizioni provinciali vigenti in materia urbanistica;
- n) disciplinare le spese di rappresentanza del presidente dell'ente parco previste dall'articolo 23;
- o) attivare tavoli di consultazione e di partecipazione.

3. Il comitato di gestione elegge altresì i componenti di eventuali commissioni interne e detta i criteri per la designazione da parte della giunta esecutiva dei rappresentanti dell'ente parco presso enti, commissioni e organismi esterni.

Art. 6

Funzionamento del comitato di gestione

1. Le disposizioni riguardanti il funzionamento del comitato di gestione sono fissate in un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 disciplina in particolare:

- a) la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento di eventuali commissioni interne;
- b) le modalità di convocazione delle sedute, le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse e le cause di astensione dalle deliberazioni;
- c) le dimissioni dei membri del comitato di gestione, della giunta esecutiva e del presidente dell'ente parco.

3. Il comitato di gestione si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e comunque ogni volta il presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. In caso di urgenza motivata il comitato di gestione può essere convocato ogniqualvolta ne sia dato avviso ai suoi componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta.

4. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore dell'ente parco.

5. Le sedute del comitato di gestione sono pubbliche.

Sezione II

La giunta esecutiva

Art. 7

Composizione della giunta esecutiva

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente dell'ente parco e da cinque membri per il parco naturale "Paneveggio - Pale di San Martino" e da nove membri per il parco naturale "Adamello - Brenta", eletti dal comitato di gestione al proprio interno secondo quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, lettera b), della legge provinciale.

2. I componenti titolari e supplenti della giunta esecutiva sono eletti dopo l'elezione del presidente nella stessa seduta prevista dall'articolo 10, comma 1.

3. I membri supplenti partecipano alle sedute della giunta esecutiva solo in caso di assenza del rispettivo membro titolare.

Art. 8

Funzioni della giunta esecutiva

1. La giunta esecutiva attua gli indirizzi generali ed i provvedimenti approvati dal comitato di gestione e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti dello stesso per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, gli accordi e le convenzioni.

2. Fatte salve le funzioni riservate al comitato di gestione e al presidente dalla legge, dalle norme di attuazione del piano del parco e da questo regolamento, spetta alla giunta esecutiva:

- a) dare esecuzione con propri atti generali agli strumenti di programmazione, agli atti di competenza del comitato di gestione e al piano del parco;
- b) determinare la misura di tariffe, di contributi e di prezzi da applicare all'utenza, relativi all'offerta di beni e servizi previsti dai documenti di programmazione;
- c) approvare convenzioni, intese e accordi con altre amministrazioni, a eccezione di quelli relativi allo svolgimento di attività di gestione riservate al direttore, fatte salve le competenze di altri organi sulla base di specifiche norme di legge;
- d) designare i rappresentanti dell'ente parco presso enti, commissioni e organismi esterni, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, fatte salve le competenze di altri organi sulla base di specifiche norme di legge;
- e) promuovere o resistere alle liti avanti le autorità giurisdizionali compresa la nomina dei difensori e fermo restando il conferimento del mandato al presidente, nonché conciliare e transare in relazione ai medesimi atti;
- f) conferire incarichi di consulenza e di collaborazione previsti dal capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), per l'importo complessivo, al netto degli oneri fiscali, pari o superiore a quello previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg (Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti);
- g) acquistare, alienare e permutare beni immobili, affidare in concessione opere e/o servizi, nonché deliberare accordi e compiere atti di gestione del patrimonio immobiliare;
- h) assegnare al direttore dell'ente parco le risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di sua competenza;
- i) approvare gli atti generali in materia di personale, che non sono di competenza del comitato di gestione ed in particolare gli atti di avvio delle procedure di reclutamento del personale, nonché la graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori;
- j) autorizzare gli incarichi esterni al direttore;
- k) autorizzare l'intesa e formulare le osservazioni previste rispettivamente dagli articoli 22, comma 4 e 23, comma 3, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), esprimere i pareri previsti dall'articolo 57, comma 4, della legge provinciale, nonché i pareri in materia di piani e programmi di carattere generale, aventi ad oggetto il territorio del parco, i servizi pubblici e lo sviluppo socio-economico del parco stesso;
- l) svolgere ogni altra funzione attribuita alla sua competenza dalla legge e dalle norme di attuazione del piano del parco.

Art. 9

Funzionamento della giunta esecutiva

1. Su ogni proposta di deliberazione della giunta esecutiva devono essere acquisiti

preventivamente il parere del direttore in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa ed il visto di regolarità contabile previsto dalla normativa provinciale in materia di contabilità, rilasciato dal responsabile del settore amministrativo, relativamente agli atti dai quali possono derivare accertamenti di entrata o impegni di spesa a carico del bilancio dell'ente parco.

2. La giunta esecutiva riferisce annualmente al comitato di gestione presentando una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative dell'ente parco.

3. La giunta esecutiva si riunisce su convocazione del presidente dell'ente parco. La convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno un terzo dei componenti dell'organo esecutivo.

4. Il direttore svolge le funzioni di segretario.

5. Per il funzionamento della giunta esecutiva si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento previsto dall'articolo 6, comma 1.

Sezione III *Il presidente*

Art. 10 *Elezione del presidente*

1. Il presidente dell'ente parco viene eletto dal comitato di gestione fra i membri indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), con la presenza dei due terzi dei componenti, a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Ciascun candidato alla presidenza presenta un proprio documento programmatico.

3. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente chi ha espletato il mandato per due volte consecutive.

Art. 11 *Funzioni del presidente*

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'ente parco e presiede il comitato di gestione nonché la giunta esecutiva. Il presidente sovrintende al funzionamento e promuove l'iniziativa degli altri organi dell'ente parco.

2. In particolare il presidente:

- a) rappresenta dell'ente parco in giudizio, su autorizzazione della giunta esecutiva;
- b) rappresenta dell'ente parco nella assemblea degli organismi a cui lo stesso partecipa;
- c) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- d) può intervenire nelle commissioni interne del comitato di gestione, senza diritto di voto;
- e) svolge ogni altra attività ad esso espressamente riservata dalla legge, dal comitato di gestione, dalla giunta esecutiva e dalle norme di attuazione del piano del parco.

3. Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente, nominato dal comitato di gestione, che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall'esercizio della funzione, nonché nel caso di cessazione dall'incarico fino alla sua sostituzione.

Sezione IV

Il direttore

Art. 12

Assunzione del direttore

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, lettera d) della legge provinciale, il direttore è nominato dal comitato di gestione in una rosa di tre candidati proposti dalla giunta esecutiva tra i soggetti iscritti in un elenco di idonei all'attività di direttore di parco, istituito presso la Provincia, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

2. Il contratto individuale di lavoro definisce il trattamento economico, giuridico e previdenziale del direttore. Al direttore si applica, se non diversamente disposto dal contratto individuale, il contratto collettivo dei dirigenti di strutture di secondo livello presso la Provincia autonoma di Trento.

Art. 13

Istituzione e aggiornamento dell'elenco degli idonei

1. L'elenco di idonei all'attività di direttore di parco, previsto dall'articolo 12, è istituito a seguito della conclusione della prima procedura di verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività di direttore del parco e è aggiornato ogni quattro anni.

2. L'avviso di verifica contenente le modalità di svolgimento della procedura per titoli ed esami è approvato con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di verifica i soggetti in possesso del diploma di laurea, di durata almeno quadriennale conseguito secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica sulla base del nuovo ordinamento, nonché degli altri requisiti stabiliti dall'avviso.

4. La verifica dell'idoneità è compiuta da un gruppo di valutazione nominato con deliberazione della Giunta provinciale e composto dal dirigente generale della struttura competente in materia di parchi, che la presiede, da un esperto in discipline economico-giuridiche e da un esperto in discipline naturalistico-ambientali. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un funzionario dell'amministrazione provinciale.

5. Sono iscritti nell'elenco degli idonei coloro che conseguono un punteggio non inferiore al minimo stabilito dall'avviso di verifica.

6. L'elenco degli idonei all'attività di direttore di parco è approvato con deliberazione della Giunta provinciale e è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. Se viene meno uno dei requisiti stabiliti dall'avviso previsto dal comma 2 per l'iscrizione all'elenco, la Giunta provinciale, sentito l'interessato, ne dispone la cancellazione con provvedimento motivato notificato all'interessato medesimo.

8. All'atto dell'istituzione dell'elenco previsto dal comma 1, i direttori in carica ed i soggetti che hanno esercitato le funzioni di direttore di enti parco per almeno due anni hanno diritto di essere iscritti nell'elenco stesso, a seguito di apposita domanda presentata presso la struttura provinciale competente in materia di parchi entro il termine di scadenza previsto dall'avviso relativo alla prima procedura di verifica.

Art. 14

Funzioni del direttore

1. Al direttore è attribuita la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell'ente parco.

2. In particolare il direttore:
- a) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi, dell'applicazione delle direttive e dell'osservanza delle priorità definite dalla giunta esecutiva, nonché degli obiettivi fissati nel programma annuale di gestione;
 - b) approva i documenti e i progetti di attuazione di piani e programmi di competenza del comitato di gestione, ivi compresi i progetti di lavori pubblici, affida gli incarichi per la progettazione e l'esecuzione di lavori pubblici e per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti);
 - c) rilascia i pareri previsti dagli articoli 44, comma 7 della legge provinciale, nonché gli altri pareri richiesti ai sensi della normativa vigente e non riservati alla competenza della giunta esecutiva ai sensi dell'articolo 8;
 - d) assicura alla giunta esecutiva il supporto tecnico per la predisposizione delle proposte degli atti da adottare ai sensi dell'articolo 8.

Sezione V
I revisori dei conti

Art. 15
Collegio dei revisori dei conti

1. La gestione finanziaria dell'ente parco è soggetta al riscontro di un collegio di revisori composto da un funzionario dell'amministrazione provinciale competente in materia di contabilità, da un componente iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti designato dal comitato di gestione o, in mancanza, scelto dalla Giunta provinciale e da un componente designato dalle minoranze del consiglio provinciale.

2. Il collegio è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata di cinque anni. Nell'atto di nomina la Giunta provinciale individua altresì il presidente tra i componenti del collegio iscritti nel registro dei revisori contabili.

3. I revisori dei conti hanno diritto ad assistere alle sedute del comitato di gestione e della giunta esecutiva.

4. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed, in particolare, ha l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione annuale e pluriennale, l'assessamento e le variazioni al bilancio, nonché il conto consuntivo; a conclusione dell'esame di tali atti il collegio redige apposita relazione.

Sezione IV
Indennità, compensi e rimborsi

Art. 16
Indennità, compensi e rimborsi spettanti agli organi dell'ente parco

1. Al presidente, ai membri del collegio dei revisori dei conti ed ai componenti della giunta esecutiva spetta un'indennità di carica stabilita dal comitato di gestione, nei limiti dell'importo previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

2. Agli altri componenti del comitato di gestione sono corrisposti i gettoni di presenza per ogni giornata di partecipazione alle riunioni, nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge provinciale n. 4 del 1958 con riferimento ai componenti non appartenenti ad amministrazioni pubbliche.

3. Ai soggetti previsti dai commi 1 e 2, che per l'espletamento delle loro funzioni debbano compiere viaggi, competono i rimborsi spese, qualora non goduti presso l'ente di provenienza, nelle misure e con le modalità previste dalla legge provinciale n. 4 del 1958.

4. Le indennità, i compensi e i rimborsi previsti da questo articolo sono corrisposti a carico del bilancio dell'ente parco.

Capo II *La struttura organizzativa*

Art. 17 *Personale dell'ente parco*

1. L'ente parco può avvalersi sia di personale proprio sia di personale proveniente dalla Provincia o da altre pubbliche amministrazioni, nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa provinciale vigente.

2. Il regolamento di organizzazione delle strutture e del personale dell'ente parco, comprensivo della relativa dotazione organica nonché dell'elenco delle figure professionali operanti presso l'ente stesso, è soggetto all'approvazione della Giunta provinciale.

3. Al personale dell'ente parco si applica la disciplina di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il rapporto di lavoro del personale dell'ente parco, incluso il trattamento giuridico, economico e previdenziale-assistenziale, è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro del personale del comparto autonomie locali della Provincia autonoma di Trento.

5. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge provinciale, si applica il trattamento giuridico-economico previsto per il corrispondente personale assunto presso le strutture organizzative della Provincia autonoma di Trento .

Titolo II *Il funzionamento dell'ente parco*

Capo I *Gli strumenti di programmazione*

Art. 18 *Programma pluriennale*

1. Il comitato di gestione adotta un programma di attività di durata corrispondente al proprio mandato, aggiornabile annualmente, che prevede gli obiettivi, gli standard di attività, gli interventi e i servizi generali, le modalità di verifica e di valutazione dei risultati, nonché il relativo fabbisogno finanziario e le modalità di copertura delle spese. Il programma pluriennale ed i suoi aggiornamenti, adottati dal comitato di gestione entro il 30 novembre dell'anno precedente alla loro vigenza, sono approvati dalla Giunta

provinciale.

2. Il programma pluriennale è redatto in conformità alle finalità istituzionali dell'ente parco e, se approvato, alle indicazioni del piano del parco previsto dall'articolo 43 della legge provinciale. Il programma pluriennale prevede i criteri per il raccordo con la programmazione di sviluppo provinciale, dei comuni e delle comunità ricadenti nel parco.

3. Il programma pluriennale individua i metodi, gli elementi indicatori nonché i parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg (Regolamento avente ad oggetto "Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento").

4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, e sulla scorta del programma pluriennale approvato, l'ente parco può favorire e promuovere intese e accordi con i comuni e le comunità, nonché con gli altri enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio.

Art. 19

Programma annuale di gestione

1. La gestione delle attività, degli interventi e dei servizi, che costituiscono esplicitazione delle finalità istituzionali proprie dei parchi, è attuata mediante il programma annuale di gestione che individua, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18 e dall'articolo 5, lettera f), gli obiettivi dell'azione amministrativa e le priorità per il perseguimento dei risultati, delinea i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare e indica, in relazione ai procedimenti e ad ogni altra competenza, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare per la realizzazione degli obiettivi.

2. Il programma annuale di gestione, redatto in coerenza con le previsioni di bilancio secondo la specificazione del documento tecnico, è adottato, sentito il direttore dell'ente parco, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di validità del programma medesimo. Esso è aggiornabile nel corso dell'esercizio di riferimento con le stesse modalità previste per la sua adozione.

3. Il programma annuale è formulato in osservanza delle prescrizioni del piano del parco, ove approvato, nonché delle indicazioni del programma pluriennale dell'ente parco.

4. Il programma annuale è approvato dalla Giunta provinciale. L'approvazione del programma annuale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e degli interventi in esso contenute.

Art. 20

Attuazione del programma annuale di gestione

1. La giunta esecutiva può individuare i settori operativi, strutturati per omogeneità di funzioni e di obiettivi, corrispondenti ai settori di intervento individuati dal programma annuale di gestione e finalizzati a rendere effettivo il controllo di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, dei processi di erogazione dei servizi, nonché della qualità degli stessi.

2. Periodicamente e comunque ogni qualvolta richiesto, la giunta esecutiva e il direttore informano il comitato di gestione sull'andamento dell'azione amministrativa e sulla gestione delle materie di propria competenza.

Capo II
Gli strumenti di gestione finanziaria e il patrimonio

Art. 21
Bilancio annuale e pluriennale di previsione e conto consuntivo

1. La gestione delle attività dell'ente parco è effettuata sulla base del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione, adottati dal comitato di gestione entro il 30 novembre dell'anno precedente alla loro vigenza e approvati dalla Giunta provinciale. Sono altresì approvati dalla Giunta provinciale le variazioni al bilancio di previsione.

2. Ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), la formazione dei bilanci e dei rendiconti nonché la gestione finanziaria dell'ente parco sono disciplinate dalle disposizioni della medesima legge nonché delle disposizioni regolamentari attuative.

3. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione ove è indicato pure lo stato di attuazione del programma annuale di gestione, è presentato alla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. L'ente parco è dotato di un proprio servizio di tesoreria affidato alla banca titolare del servizio di tesoreria della Provincia, alle medesime condizioni.

5. Salvo quanto diversamente disposto da questo regolamento, nella applicazione delle norme provinciali in materia di bilanci e gestione finanziaria all'ordinamento dell'ente parco, si devono intendere sostituiti al consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al dirigente, rispettivamente il comitato di gestione, la giunta esecutiva e il direttore.

Art. 22
Entrate dell'ente parco

1. Le entrate dell'ente parco sono costituite da:

- a) l'assegnazione di somme a carico del bilancio provinciale;
- b) i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi o disciplinata da convenzioni;
- c) gli eventuali redditi patrimoniali;
- d) gli eventuali interventi finanziari derivanti da assegnazioni per progetti specifici dello Stato, della Unione europea, e di enti pubblici e privati;
- e) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- f) ogni altro introito riguardante la gestione e le finalità degli enti di gestione.

2. Tutte le entrate di pertinenza dell'ente parco devono essere iscritte in bilancio e versate al tesoriere.

3. L'erogazione all'ente parco delle somme assegnate a valere sul bilancio provinciale è disposta sulla base di fabbisogni periodici di cassa, per periodi ed importi determinati anche in via convenzionale e secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, in relazione alla situazione di cassa, nonché alla natura e alla dinamica dei fabbisogni finanziari dell'ente parco stesso.

Art. 23
Spese dell'ente parco

1. Le spese dell'ente parco sono costituite da:

- a) le spese generali di funzionamento;
- b) le spese per la realizzazione degli interventi previsti dal programma annuale di

- gestione;
- c) ogni altra spesa necessaria non prevista dagli strumenti di programmazione;
 - d) le spese di rappresentanza del presidente dell'ente parco.
2. Tutte le spese devono essere iscritte in bilancio.

Art. 24

Patrimonio e mezzi, acquisti, affitti e convenzioni

1. L'ente parco ha un proprio patrimonio, costituito dal complesso dei beni mobili, immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.
2. La gestione del patrimonio e la formazione degli inventari sono effettuate secondo la disciplina dettata dalla legge sui contratti e sui beni provinciali.
3. La Giunta provinciale può mettere a disposizione dell'ente parco, anche gratuitamente, i beni immobili di cui essa disponga e che siano necessari all'espletamento dei compiti propri dell'ente parco stesso.

Capo III

I controlli

Art. 25

Vigilanza sull'ente parco

1. Nel caso in cui l'ente parco ritardi od ometta di compiere atti obbligatori per legge o di eseguire impegni validamente assunti, la Giunta provinciale assegna un congruo termine per provvedervi, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente interessato, nomina un commissario per adottare i provvedimenti dovuti o necessari.
2. Il comitato di gestione può essere sciolto dalla Giunta provinciale per gravi violazioni delle disposizioni statutarie, di legge o del piano del parco oppure in caso di persistente inattività o di impossibilità di funzionamento o non sostituisca la giunta esecutiva o il presidente in caso di analoghe violazioni.
3. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario, che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'ente parco secondo quanto previsto dall'articolo 4.

Art. 26

Indirizzo e coordinamento dell'attività dell'ente parco

1. La Giunta provinciale può impartire direttive e indirizzi all'ente parco, in particolare:
 - a) per la definizione degli obiettivi programmatici, stabilendo, ove necessario, la realizzazione di obiettivi strategici;
 - b) per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - c) per la formazione del programma pluriennale, il programma annuale di gestione annuale nonché del bilancio annuale e pluriennale di previsione.
2. La Provincia, per il tramite della struttura provinciale competente in materia di parchi, ai fini di coordinamento delle attività dell'ente parco, può attivare appositi strumenti di confronto e di consultazione.

Titolo III

Il piano del parco

Capo I *Adozione e approvazione del piano del parco*

Art. 27 *Documento preliminare*

1. Ai fini dell'adozione del piano del parco o delle sue revisioni, il comitato di gestione predispone e approva un documento preliminare contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi generali e delle linee direttive che si intendono perseguire, nonché dei principali aspetti ambientali necessari per la redazione del rapporto ambientale relativo alla rendicontazione urbanistica ai sensi dell'articolo 6 della legge urbanistica provinciale e lo deposita presso la sede dell'ente parco.

2. Successivamente al deposito il documento preliminare è comunicato, anche mediante l'uso di supporti o di strumenti informatici, ai comuni, alle comunità nonché all'Agenzia provinciale delle foreste demaniali territorialmente interessati, i quali entro quarantacinque giorni dal ricevimento possono far pervenire all'ente parco osservazioni e proposte.

3. L'ente parco, al fine di garantire la partecipazione e la concertazione, anche ai sensi dell'articolo 41 della legge provinciale, organizza una o più riunioni pubbliche, alle quali possono partecipare i rappresentanti degli enti e delle istituzioni locali e di ricerca interessati, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, dei proprietari forestali interessati, delle associazioni ambientaliste e delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello provinciale, degli ordini e dei collegi professionali interessati, nonché delle associazioni portatrici d'interessi diffusi. La data della riunione è pubblicata all'albo dei comuni e delle comunità territorialmente interessati nei venti giorni precedenti la data della riunione medesima. Entro venti giorni successivi la data della riunione i soggetti sopra indicati possono presentare proposte, osservazioni e richieste scritte e motivate sul documento preliminare, anche sulla base di quanto illustrato nella riunione stessa.

Art. 28 *Accordi pianificatori*

1. L'ente parco può concludere accordi con soggetti privati per recepire nel piano del parco proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di previsioni del piano, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

Art. 29 *Adozione del piano del parco*

1. Il comitato di gestione adotta il progetto di piano del parco tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle richieste formulate sul documento preliminare dai soggetti indicati dall'articolo 27, commi 2 e 3 nonché degli accordi conclusi ai sensi

dell'articolo 28.

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge provinciale, il progetto di piano relativamente alle misure di conservazione delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) è adottato previo coinvolgimento dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali e dei proprietari pubblici interessati, i quali rendono il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. Il progetto di piano adottato è pubblicato sul sito web dell'ente parco e depositato presso la sede dello stesso in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto ambientale relativo alla rendicontazione urbanistica, a disposizione del pubblico e dei proprietari forestali interessati per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di deposito su almeno un quotidiano locale. L'avviso di deposito è, altresì, affisso all'albo dell'ente parco, delle comunità e dei comuni del parco. Nel termine di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare all'ente parco osservazioni scritte nel pubblico interesse.

4. Successivamente al deposito, l'ente parco trasmette il progetto di piano, anche mediante l'uso di supporti o di strumenti informatici:

- a) ai comuni ed alle comunità ricadenti nel parco, i quali possono formulare osservazioni e proposte entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso;
- b) ai proprietari forestali privati di almeno 100 ettari ricadenti nel territorio del parco, i quali esprimono i rispettivi pareri, previsti dagli articoli 38, comma 1, della legge provinciale, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano, relativamente alle misure di conservazione di ZSC e ZPS;
- c) alla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura, nonché alla commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, della legge urbanistica provinciale, i quali rendono il proprio parere entro novanta giorni dal ricevimento del piano.

5. Ai sensi dell'articolo 99, comma 2, della legge provinciale, qualora il progetto di piano imponga vincoli alla fruibilità dei diritti di uso civico esistenti, lo stesso è trasmesso, anche mediante l'uso di supporti o di strumenti informatici, alla struttura provinciale competente in materia di usi civici e alle amministrazioni separate dei beni di uso civico territorialmente interessate, nell'ambito della procedura stabilita dall'articolo 18, commi 2 e 3, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).

6. Se l'accoglimento delle osservazioni e dei pareri pervenuti comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, il comitato di gestione adotta nuovamente il piano e dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica; in tal caso i termini previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 sono ridotti della metà, e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni.

7. Il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento delle nuove osservazioni, è definitivamente adottato dal comitato di gestione, sentito il comitato scientifico delle aree protette. Con l'adozione definitiva del piano viene effettuata la rendicontazione urbanistica, comprensiva della valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della legge urbanistica provinciale.

8. Il piano del parco può prevedere deroghe alle disposizioni urbanistiche limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico, nel rispetto di quanto disciplinato dal capo IV, titolo II della legge urbanistica provinciale.

9. La Giunta provinciale può dare direttive specifiche all'ente parco in ordine ai contenuti tecnici e grafici illustrativi da adottare nella redazione del piano del parco, al fine di coordinare lo stesso con gli altri strumenti pianificatori previsti dalla normativa vigente.

10. Per quanto non disposto dalla legge provinciale e da questo regolamento, alla formazione del piano del parco si applicano, in quanto compatibili, le norme e gli istituti previsti dalla normativa provinciale in materia urbanistica per i piani regolatori generali dei comuni.

Art. 30

Approvazione del piano del parco

1. Il piano del parco, definitivamente adottato dall'ente parco, è approvato dalla Giunta provinciale entro centoventi giorni dal ricevimento, previo parere della struttura provinciale competente in materia urbanistica se il piano del parco si discosta dal parere della CUP, della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura se il piano del parco si discosta dal parere del comitato scientifico delle aree protette, nonché del Consiglio delle autonomie locali relativamente alle misure di conservazione di ZSC e ZPS contenute nel piano stesso, i quali si esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta.

2. In sede di approvazione la Giunta provinciale può apportare al piano le modifiche per assicurare:

- a) la sua compatibilità con il piano urbanistico provinciale;
- b) la coerenza delle scelte di assetto e di sviluppo del territorio con i piani territoriali delle comunità;
- c) la sostenibilità ambientale delle scelte e la tutela delle invarianti di natura ambientale, paesaggistica e storico-culturale.

3. Qualora la Giunta provinciale intenda avvalersi dei poteri previsti al comma 2, lettera b) e c), essa deve comunicare all'ente parco la proposta di modifica. Il comitato di gestione adotta entro sessanta giorni le proprie controdeduzioni e le trasmette alla Giunta provinciale entro i quindici giorni successivi. In tal caso il termine di centoventi giorni previsto dal comma 1 è sospeso dalla data di comunicazione della proposta di modifica fino al ricevimento delle controdeduzioni e comunque fino allo scadere del termine concesso per la presentazione delle stesse.

4. Il piano del parco entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione che lo approva ed è tenuto in libera visione del pubblico presso la sede dell'ente parco e presso la sede delle comunità interessate.

Art. 31

Piani stralcio

1. Il piano del parco può essere approvato per stralci, secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 8, della legge provinciale, nei casi di necessità o di urgenza ovvero per motivate ragioni tecniche o di interesse pubblico, sulla base del documento preliminare approvato ai sensi dell'articolo 27.

2. Per stralci si intendono le parti del piano che interessano materie omogenee, articolate secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge provinciale.

3. Per i piani stralcio si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 2.

Art. 32

Varianti e rettifiche del piano del parco

1. Il piano del parco può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario.

2. Per le varianti al piano si applicano le disposizioni degli articoli 29 e 30 con la riduzione alla metà dei termini ivi previsti.

3. Non è richiesta la procedura di variante al piano del parco nei casi previsti per i piani regolatori generali dall'articolo 34, commi 1 e 3 della legge urbanistica provinciale. Gli atti di rettifica previsti dall'articolo 34, comma 1, della predetta legge sono approvati dal comitato di gestione, comunicati ai comuni e alle comunità interessate, nonché alla Provincia, e pubblicati per notizia nel Bollettino ufficiale della Regione. Nei casi di adeguamento previsti dal comma 3 del predetto articolo 34, il comitato di gestione adegua d'ufficio gli elementi del piano, dandone notizia nell'albo dell'ente parco e trasmettendo copia degli elaborati alla Provincia, alle comunità e ai comuni interessati.

Art. 33

Salvaguardia del piano del parco

1. Al piano del parco si applicano le misure di salvaguardia individuate dall'ente parco, secondo la disciplina prevista per il piano regolatore comunale dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistica.

Art. 34

Durata ed effetti del piano del parco

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 3, della legge urbanistica provinciale, la durata e gli effetti del piano sono disciplinati dalle disposizioni previste dall'articolo 52 della predetta legge.

Art. 35

Adeguamento del piano del parco ai piani territoriali delle comunità

1. Ai sensi dell'articolo 28 della legge urbanistica provinciale, l'ente parco adegua il piano del parco ai piani territoriali delle comunità di riferimento, secondo quanto disposto dall'articolo 32, comma 2.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28, comma 2 della legge urbanistica provinciale gli enti parco possono adottare varianti per la realizzazione di opere pubbliche o per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico in deroga al piano del parco, nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni in materia della legge urbanistica provinciale e delle norme di attuazione del piano del parco stesso, anche in assenza dell'adeguamento al piano territoriale della comunità di riferimento o alle sue revisioni o varianti.

Capo II

Contenuti specifici del piano del parco

Art. 36

Casi, criteri e modalità di indennizzo, per l'imposizione di vincoli alla gestione ordinaria

1. Se il piano del parco, per le aree in esso ricomprese, impone vincoli diretti alla

conservazione degli elementi floristici, faunistici, paesaggistici e, in genere, naturali e culturali, che comportano la cessazione o una rilevante diminuzione del reddito di fabbricati oppure l'obbligo di una utilizzazione agricola o forestale diversa da quella in atto oppure il divieto di ogni utilizzazione agricola o forestale con l'obbligo di cessazione di quella in atto, i proprietari, gli usufruttuari o i conduttori delle predette aree hanno diritto ad ottenere un indennizzo.

2. L'indennizzo previsto dal comma 1 è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- a) la perdita o la diminuzione del reddito;
- b) i maggiori oneri;
- c) gli interventi di trasformazione del suolo;
- d) opere di restauro ambientale e paesaggistico;
- e) utilizzazione di prodotti ecocompatibili.

3. L'interessato presenta all'ente parco la domanda di indennizzo, corredata da apposita perizia di stima redatta sulla base dei criteri previsti dal comma 2, entro sessanta giorni dalla imposizione del vincolo.

4. Entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, l'ente parco accertata la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 1, 2 e 3, determina l'entità dell'indennizzo e provvede alla sua liquidazione.

5. Nei casi previsti dal comma 1, l'ente parco può assumere in affitto o in locazione i beni immobili privati come forma specifica di indennizzo. In tal caso, il canone annuo è determinato tenendo conto del mancato reddito.

Art. 37

Criteri per gli interventi riqualificativi, di recupero e di miglioramento

1. Il piano di parco determina gli interventi riqualificativi, di recupero e di miglioramento, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera g), della legge provinciale sulla base dei seguenti criteri:

- a) tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali che non possa essere altrimenti garantita;
- b) ripristino delle condizioni originali di aree di interesse paesaggistico e naturalistico-ambientale che abbiano subito compromissioni;
- c) realizzazione di impianti di depurazione di pubblica utilità o per il risparmio energetico;
- d) realizzazione di opere o interventi diretti a favorire un turismo eco compatibile;
- e) realizzazione di opere di pubblica utilità finalizzate ad assicurare l'erogazione dei servizi pubblici essenziali;
- f) sussistenza di rilevanti interessi diretti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente naturale, ovvero all'uso e alla fruizione pubblici.

Art. 38

Casi e modalità per la tabellazione dei confini dei parchi e delle relative riserve

1. I confini del parco e delle relative riserve sono indicati da idonea segnaletica verticale, installata dall'ente parco che ne cura altresì la manutenzione.

2. I cartelli previsti dal comma 1 devono essere collocati nei punti di accesso principali al parco, raggiungibili tramite viabilità aperta al pubblico transito.

Titolo IV

Norme transitorie e finali

Art. 39
Disposizioni transitorie

1. Il comitato di gestione costituito secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di questo regolamento, dura in carica fino alla nomina da parte della Giunta provinciale del comitato di gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 1. Gli altri organi del parco durano in carica fino alla nomina dei corrispondenti organi ai sensi della legge provinciale secondo le procedure previste da questo regolamento.

2. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 6, comma 1, in materia di dimissioni e di astensione dalle deliberazioni si applicano rispettivamente, per quanto non diversamente disposto da questo regolamento, le norme previste dagli articoli 12 e 14 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige) in materia di funzionamento dei consigli comunali in provincia di Trento.

3. Se l'elenco previsto dall'articolo 13 non risulta ancora istituito alla data di scadenza dell'incarico del direttore dell'ente parco, lo stesso è nominato secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di questo regolamento.

4. In prima applicazione di questo regolamento sono fatti salvi gli atti già adottati che sono equiparabili al documento preliminare previsto dall'articolo 27, comma 1, nonché le forme di partecipazione poste in essere che, pur non previste dalla vigente normativa, sono conformi a quanto disposto dall'articolo 27, commi 2 e 3.

5. Per i progetti di piano che, alla data di entrata in vigore di questo regolamento, sono già stati adottati ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali) e non siano stati approvati in via definitiva dalla Giunta provinciale, la nuova disciplina si applica limitatamente alle disposizioni che regolano la fase del procedimento successiva alla prima adozione. Sono in ogni caso acquisiti, prima dell'adozione definitiva del piano, anche i pareri di cui all'articolo 29, comma 2.

6. Ferma restando l'applicazione della procedura di approvazione del piano del parco stabilita da questo regolamento, ai sensi dell'articolo 148, comma 4, della legge provinciale n. 1 del 2008, fino alla data di approvazione del primo piano di comunità i nuovi piani del parco, nella parte in cui tengono luogo del piano regolatore generale, possono avere, rispetto alla corrispondente disciplina del piano precedente, i contenuti di variante e non di revisione complessiva.

7. Le disposizioni del titolo II di questo regolamento, relative alla formazione e alla approvazione degli strumenti di programmazione e di gestione finanziaria e amministrativa dell'ente parco si applicano agli strumenti a valere con decorrenza dall'esercizio finanziario 2011. Fino al 31 dicembre 2010 restano in vigore le norme della legge provinciale n. 18 del 1988, nonché le norme regolamentari in materia di formazione dei bilanci di previsione, del conto consuntivo e dei programmi annuali di gestione assunte in attuazione della stessa.

8. Le funzioni spettanti alle comunità ai sensi della legge provinciale e di questo regolamento, sono esercitate a decorrere dalla data prevista dal decreto di trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Si applica comunque, ove la comunità sia già stata costituita ai sensi dell'articolo 42, comma 01, della legge provinciale n. 3 del 2006, quanto già previsto dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 29, comma 3, e dall'articolo 30, comma 4.

Art. 40
Abrogazioni

1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 114 e 115 della legge provinciale, a far data dall'entrata in vigore di questo regolamento la legge provinciale n. 18 del 1988 è abrogata. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni provinciali:

- a) articolo 5 della legge provinciale 24 agosto 1990, n. 24;
- b) articolo 4 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;
- c) articolo 152 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;
- d) articoli 19, 20, 21, 22 e 23 della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22;
- e) articolo 53 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- f) articolo 24 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.